



## **PREFETTURA DI MILANO**

### **Ufficio Elettorale**

Prot. n. 698/2009  
Area II – bis Elettorale

Milano, 8 aprile 2009

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari  
dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidenti  
delle Commissioni e Sottocommissioni  
Elettorali Circondariali  
LORO SEDI

Ai Sigg. Segretari Comunali  
dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

Oggetto: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Turno annuale ordinario di elezioni amministrative. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. - Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, ha comunicato che nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale* – n. 78 del 3 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 2009 di indizione e dei comizi elettorali per i giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno prossimi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; contestualmente, con altro decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale, è stato assegnato, per ogni singola circoscrizione, il numero dei seggi di membro del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

In pari tempo, con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° aprile 2009, sono state fissate nella stessa data di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 le consultazioni per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Il decreto ministeriale fissa altresì per sabato 20 e domenica 21 giugno 2009 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci non proclamati eletti a seguito della votazione di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.

Atteso il suddetto contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 3/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2009, n. 26, le operazioni di votazione per tutte le elezioni in oggetto si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica [art. 1, comma 1, lett. a) del suddetto D.L. n. 3/09], considerandosi, peraltro, quale giornata della votazione, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, quella di domenica 7 giugno 2009 [art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/09], mentre la giornata di sabato non può che configurarsi come mera anticipazione; si evidenzia che, pertanto, nella stessa giornata di sabato, entro le ore 7 e 30, devono essere effettuate le operazioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 361/1957 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), procedendosi alle ore 9 alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, da parte del presidente, e all'espletamento delle operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede [art. 1, comma 1, lett. i) del D.L. n. 3/09].

Tanto premesso, la suddetta Direzione Centrale, ha richiamato gli adempimenti da porre in essere e ha impartito le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei procedimenti elettorali.

## Indice

- a) *Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative*
- b) *Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali*
- c) *Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi*
- d) *Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione*
- e) *Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali inerenti la presentazione delle candidature per l'elezione del Parlamento europeo:*
  - e.1) *orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali*
- f) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature*
- g) *Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa*
- h) *Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi*
- i) *Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero*
- l) *Adempimenti relativi alla tessera elettorale:*
  - i.1) *quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste*

- i.2) orari di apertura degli uffici comunali*  
*i.3) attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato*
- m) Nomina degli scrutatori*
  - n) Manifesti recanti le candidature*
  - o) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative*
  - p) Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*
  - q) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale*
  - r) Organizzazione di speciali servizi di trasporto*
  - s) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali*

***a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative***

Al turno annuale ordinario di consultazioni amministrative sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio 2009.

***b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)***

Si dispone l'immediato inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

A tal fine, si indicano di seguito gli adempimenti, con i relativi termini, di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di ufficiale elettorale.

Termine		Adempimenti	Note
<b>Entro venerdì 17 aprile 2009</b>	6 giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	<p>Cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.</p> <p>Invio al Comune di immigrazione a mezzo telegrafo delle comunicazioni di avvenuta cancellazione. Utilizzo modello 3-D/a di cui alla circolare prefettizia n.155 del 15 aprile 2005</p>	Indicazione, ove possibile, del numero della tessera elettorale personale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione.
<b>Entro giovedì 23 aprile 2009</b>  (45° giorno antecedente quello della votazione)	Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	Iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni	<p>Deposito dei provvedimenti relativi nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.</p> <p>[art. 32, comma sesto, d.P.R. n.223/67]</p>
<b>Entro giovedì 23 aprile 2009</b>  (45° giorno antecedente quello della votazione)	Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	<p>Cancellazione per perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria</p> <p>Variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune</p>	<p>[Art. 32, comma primo, nn. 2 e 3 d.P.R. n. 223/67].</p> <p>[Art. 41 d.P.R. n. 223/67]</p>

<p><b>Entro domenica 3 maggio 2009</b></p>	<p>Decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto</p>	<p>Compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno della votazione [domenica 7 giugno 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/09 convertito dalla legge n. 26/09]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una copia dell'elenco è trasmessa alla commissione elettorale circondariale la quale depenna dalle liste sezionali i nominativi contenuti nell'elenco.</li> <li>• Un'altra copia è pubblicata all'albo pretorio.</li> <li>• La terza copia è depositata nella segreteria del comune.</li> </ul> <p>[Art. 33 d.P.R. n.223/67]</p>
<p><b>Entro venerdì 8 maggio 2009</b></p>	<p>Trentesimo giorno antecedente quello della votazione</p>	<p>Variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative</p>	<p>[Art. 32, comma primo, n.5 del d.P.R. n.223/67]</p>
<p><b>Entro sabato 23 maggio 2009</b></p>	<p>Quindicesimo giorno antecedente quello della votazione</p>	<p>Cancellazione dei nomi degli elettori deceduti</p>	<p>[Art. 32, comma primo, n.1, del d.P.R. n.223/67]</p>

Le SS.LL. sono pregate voler vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei Comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e tempestività.

Per quanto riguarda gli adempimenti aggiuntivi in applicazione delle disposizioni concernenti sia il voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia che il voto presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea da parte degli elettori italiani ivi residenti nonchè sul voto degli elettori italiani temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali, si rinvia alle circolari prefettizie nn. 662/09 e 677/09, riservandosi ulteriori specifiche direttive al riguardo.

**c) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi [art. 11, quarto comma, del d.P.R. 361/195, art. 1, comma 1, lett c) del D.L. n. 3/09 e art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60]**

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi il **23 aprile 2009**, a cura dei Sindaci di tutti i comuni della Repubblica, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

spettanti all'Italia, a firma del Sindaco, che verrà stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inviato a cura di questa Prefettura, e che sarà completato dai comuni con l'aggiunta della denominazione del comune e del nome del Sindaco o del Commissario.

**Nella medesima data, e quindi il 23 aprile 2009**, a cura dei Sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni amministrative, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici anche il manifesto, a firma del Sindaco, di convocazione dei comizi relativo a dette ultime elezioni, che verrà stampato dai comuni secondo la modulistica fornita dal Ministero dell'Interno, con le date e gli orari della votazione.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione, stesso mezzo, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento, sia per quanto riguarda le elezioni europee, nonché, per le elezioni amministrative.

**d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione ( d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197)**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto – limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione – dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, le SS.LL. vorranno pubblicizzare le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, che intendono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali, dovranno presentare domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta presso il comune di residenza **entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 28 aprile 2009.**

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare *“la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti”* - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 28 aprile 2009, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

***e) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali inerenti la presentazione delle candidature per l'elezione del Parlamento europeo***

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, delle liste per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni **28 e 29 aprile 2009**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di martedì 28 aprile 2009 e dalle ore otto alle ore venti di mercoledì 29 aprile 2009**); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **sabato 25 e domenica 26 (almeno nelle ore antimeridiane) nonché lunedì 27 aprile 2009, anche nelle ore pomeridiane.**

***e.1) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali***

Allo scopo di garantire, inoltre, l'immediato rilascio delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati anche alle consultazioni elettorali provinciali e/o comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 8 e sabato 9 maggio 2009**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 8 maggio 2009 e dalle ore otto alle ore venti di sabato 9 maggio 2009**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 5 maggio, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2009, anche nelle ore pomeridiane.**

Si ricorda, in ogni caso, che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dovranno essere rilasciati entro 24 ore dalla loro richiesta.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno nn. 2, 4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni provinciali e per le elezioni comunali) di imminente distribuzione, già da tempo consultabili all'indirizzo internet [www.interno.it](http://www.interno.it).

***f) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature***

Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste.

Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso parere secondo cui i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia devono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purchè all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### ***g) Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa***

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico.

Si ritiene che tale linea interpretativa dettata dal Consiglio di Stato sia coerente anche con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non avendo tale decreto introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.

Si pregano le SS.LL. di voler cortesemente partecipare quanto sopra ai segretari comunali, ai partiti, movimenti e gruppi politici in sede locale.

***h) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi [art. 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3; art. 33, primo comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361]***

**Entro il quindicesimo giorno successivo** a quello di pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro il 18 aprile 2009**, il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

**Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro**, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, una per ogni tipo di consultazione che si svolgono contemporaneamente, devono essere di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva (che sarà fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che recherà una dicitura riferita alla singola consultazione (Parlamento europeo e/o elezioni provinciali e/o elezioni comunali) e che avrà una cornice dello stesso colore della rispettiva scheda di votazione.

***i) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni)***

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura la fornitura di modelli di cartoline-avviso le quali, a cura dei comuni d'iscrizione elettorale, debbono essere inviate, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, agli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido [art. 1, comma 1, lettera e) del citato decreto-legge n. 3/2009]. Le cartoline-avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, delle elezioni amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- cartolina-avviso modello A, che dovrà essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
- cartolina-avviso modello B, che sarà spedita agli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea che votano nelle sezioni ivi istituite per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; detti elettori vengono contemporaneamente informati che nel loro comune si svolgono anche elezioni amministrative con l'avvertenza che, qualora intendano tornare in Italia per votare per queste ultime consultazioni, possono comunicare al Sindaco entro sabato 6 giugno la loro intenzione di votare in Italia anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purché, ovviamente, non abbiano già votato nelle suddette sezioni istituite nel Paese U.E. di residenza). Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18 del 1979, "il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale" (spedito all'elettore dal Ministero dell'interno ed esibito dall'elettore stesso al comune a comprova della mancata espressione del voto nella suddetta sezione di assegnazione istituita nel Paese dell'Unione europea di residenza). Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve prendere nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione;
- cartolina-avviso modello C, che è inviata agli elettori che dimorano temporaneamente, per motivi di studio o di lavoro, in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, ma che non sono stati ammessi a votare localmente per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 408/1994).

Le cartoline-avviso saranno distribuite ai comuni in ragione del numero degli elettori di ciascuna delle tre categorie sopra indicate, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dai comuni stessi. Il quantitativo residuo sarà conservato in Prefettura a titolo di scorta.

Si richiama l'attenzione delle Signorie Loro sulla delicatezza dell'adempimento e di segnalare a questa Prefettura eventuali, necessarie integrazioni di detta modulistica.

***l) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n.299)***

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti alle circoscrizioni rinviandosi, per quanto riguarda gli adempimenti dei comuni interessati all'istituzione delle nuove province, alla circolare di questa Prefettura n. 622/2008. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si rammenta, al riguardo, la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 299/2000, che prevede, in presenza dei presupposti di legge, la nomina di apposito commissario al fine di assicurare la tempestiva e regolare consegna della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne sono sprovvisti.

***l.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste***

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente a questa Prefettura.

***l.2) Orari di apertura degli uffici comunali***

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti [art. 1, comma 1, lettera g) del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge n. 26/09] :

- **da lunedì 1° giugno a venerdì 5 giugno 2009, dalle ore nove alle ore diciannove;**
- **sabato 6 giugno 2009, giorno di inizio delle votazioni, dalle ore otto alle ore ventidue e domenica 7 giugno 2009, per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore sette alle ore ventidue.**

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i responsabili degli Uffici Elettorali affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di

sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

### ***1.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato***

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

### ***m) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato)***

In vista delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno p.v., la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè **tra mercoledì 13 maggio e lunedì 18 maggio 2009**, in pubblica seduta, la quale deve essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà :

- alla **nomina**, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di scrutatori compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione, ai sensi dell'art. 51 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, illustrata nella circolare prefettizia n. 8 del 27 gennaio 2006, alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni impartite con circolari di questa Prefettura n. 151 del 26 aprile 2006 e n. 220 del 24 maggio 2006, per le parti di interesse contenute nella lettera A), secondo e terzo periodo;
- alla formazione di una **graduatoria di ulteriori nominativi**, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di **ulteriori scrutatori** scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il Sindaco, o il Commissario, notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione **che corrisponde a sabato 23 maggio 2009**. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco o al

Commissario che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 4 giugno 2009**. I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabili alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché nei comuni in cui abbiano luogo anche le elezioni amministrative, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

***n) Manifesti recanti le candidature***

**Entro e non oltre sabato 23 maggio 2009** - quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati, i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati ammessi in ciascuna circoscrizione per quanto riguarda le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 24, primo comma, n. 5 del d.P.R. n. 361/57 e artt. 13 e 51 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18) nonché i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della Legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Si fa riserva di ulteriori e più specifiche istruzioni in ordine alle modalità della compilazione e stampa di tali manifesti.

Per quanto riguarda i colori delle schede di voto e delle etichette autoadesive, gli stessi verranno determinati e comunicati successivamente. Le relative forniture verranno effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

***o) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronici e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative***

In prossimità delle consultazioni, si ritiene opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

A tali elettori – qualora la sede della sezione in cui sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote – possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione collocata in sede già esente da barriere architettoniche.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni comunali l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune nelle cui liste è iscritto (art. 1, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

Nei comuni interessati allo svolgimento delle elezioni provinciali o circoscrizionali, invece, la sezione scelta per la votazione nell'ambito territoriale comunale dovrà appartenere allo stesso collegio uninominale provinciale o alla medesima circoscrizione nella quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto l'elettore (art. 1, comma 3, della citata legge n. 15/1991).

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, in conformità alle prescrizioni normative di cui all'art. 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960 e all'art. 53 del d.P.R. n. 361/1957, si precisa che devono anche essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei croniciari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
- i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

Le SS.LL. e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 53 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della citata legge n.136 del 1976).

#### ***p) Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali***

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, volte a consentire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, di votare presso il loro domicilio.

Al riguardo, si ritiene utile sia pure sinteticamente rammentare quanto segue.

L'elettore interessato deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, "non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione", cioè, nella specie, non oltre **sabato 23 maggio 2009**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera – deve indicare il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando relativa attestazione.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi **entro domenica 31 maggio 2009**, dovranno comunicare – a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione – al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

A seconda dei casi, i sindaci dovranno formare, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificati:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni nell'ambito dello stesso comune o di altri comuni;
- elenco degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altro comune che votano a domicilio nell'ambito della sezione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si rinvia alla seguente lettera q) per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto. Si rinvia, inoltre, all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

**q) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale**

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli – entro e non oltre le ore 7,30 del sabato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera i) del D.L. n. 3/2009, convertito nella legge n. 26/2009 – dovranno essere affidati, a cura del sindaco, ai presidenti dei seggi "madre" i quali provvederanno a consegnarli, custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali, il sabato mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Si raccomanda vivamente che la consegna di tali bolli venga rigorosamente effettuata, unitamente alla consegna dell'altro materiale, entro il termine temporale sopracitato, fermo restando che il presidente del seggio dovrà custodire personalmente il bollo destinato alle operazioni dell'ufficio distaccato.

Al riguardo, si invitano le SS.LL. ad adottare ogni utile iniziativa diretta ad assicurare la regolarità e la tempestività delle predette operazioni.

In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

#### ***r) Organizzazione di speciali servizi di trasporto***

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni organizzano speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (artt. 19, comma 1-bis e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni).

#### ***s) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)***

Si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

[http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi\\_esposizione.html](http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html).

Per quanto concerne la provincia di L'Aquila, si rappresenta che, attesi i noti eventi calamitosi che hanno colpito quel territorio, i sopraindicati termini degli adempimenti, salvo quelli relativi alla presentazione delle candidature e agli orari di votazione, non possono che essere considerati necessariamente ordinatori e si fa riserva di impartire eventuali, specifiche istruzioni integrative che tengano conto della situazione di emergenza.

IL VICE PREFETTO VICARIO

f.to

(Saccone)

